

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori
via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 – Nola (NA) – Piazzale Clodio, n. 18 – 00195 – Roma
tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52
avvocatomedici@gmail.com – carmine.medici@pecavvocatinola.it

Spett.le **Federazione Dirpubblica**
Segreteria Generale
- Roma -

Roma, 28/10/2014

Oggetto: Ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, 16 aprile 2014, n. 1918, con la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, co. 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, conv., con mod., dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per aver disposto l'abrogazione dell'articolo 17-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e succ. int. e mod., il quale, a sua volta, aveva previsto l'istituzione dell'area della vicedirigenza – Intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Spett.le Segreteria Generale,

comunico che in data 14/10 u.s. ho provveduto a depositare presso la cancelleria della Corte costituzionale l'atto di intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale in oggetto, promosso dalla Sezione IV del Consiglio di Stato con ordinanza del 16 aprile 2014, n. 1918.

Com'è noto, l'art. 17-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 7, co. 3, della legge 15 luglio 2002 n. 145, aveva demandato alla contrattazione collettiva la disciplina dell'istituzione dell'area della vicedirigenza.

L'art. 10, co. 3, della legge n. 145 ult. cit., aveva stabilito che *«la disciplina relativa alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, che si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, resta affidata alla contrattazione collettiva»*, e ciò *«sulla base di atti d'indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi»*.

Non essendo mai stato emesso l'atto di indirizzo in questione, alcuni dipendenti dell'Amministrazione della giustizia avevano proposto ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio – Roma, che, con sentenza del 10 maggio 2007, n. 4266, aveva ordinato al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica ed al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ciascuno per la parte di sua competenza, di esercitare le proprie attribuzioni adottando il predetto atto di indirizzo.

Tuttavia, nelle more dell'ottemperanza alla sentenza amministrativa da parte del Commissario *ad acta* all'uopo nominato, è sopravvenuto l'art. 5, co. 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, conv., con mod., dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale ha disposto l'abrogazione dell'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Con l'ordinanza in oggetto, il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, co. 13, del D.L. n. 95 cit., con riferimento agli artt. 24, 102, 103, 111 e 117 Cost., risultando palese che la finalità dell'intervento legislativo fosse quella di eludere il giudicato amministrativo, con conseguente intromissione del potere legislativo nell'esercizio della funzione giurisdizionale, pregiudicando gli interessi delle

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori
via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 – Nola (NA) – Piazzale Clodio, n. 18 – 00195 – Roma
tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52
avvocatomedici@gmail.com – carmine.medici@pecavvocatinola.it

parti che avevano visto riconosciuti i propri interessi dalla sentenza amministrativa per la quale era stato intrapreso il giudizio di ottemperanza.

L'intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale proposto da codesta spett.le Federazione sindacale trova la sua origine non solo nell'attività in precedenza intrapresa per ottenere l'attuazione della disciplina sulla vicedirigenza, ma nella riscontrata necessità, a fronte dell'intervento legislativo abrogativo, di perseguire una più incisiva tutela dell'interesse collettivo alla configurazione di un'area di *middle management*, all'interno della quale possano essere inquadrati i soggetti in possesso di un'adeguata esperienza professionale e, quindi, di ben definiti requisiti di accesso.

In realtà, la soluzione prescelta dal legislatore, mediante l'abrogazione della disciplina istitutiva dell'area della vicedirigenza, è stata quella di favorire l'esercizio precario delle funzioni proprie del *middle management*, mediante l'attribuzione temporanea di incarichi di posizioni organizzative.

Com'è noto, il conferimento di incarichi di posizioni organizzative non comporta l'inquadramento in una qualifica superiore ma solo lo svolgimento temporaneo di determinate funzioni, cessate le quali il dipendente interessato viene "restituito" allo svolgimento delle mansioni del profilo di appartenenza, con conseguente inevitabile dequalificazione professionale.

La scelta di fondo operata dal legislatore emerge in maniera palese proprio dalla lettura del D.L. n. 95/2012, il quale, abrogando la disciplina istitutiva dell'area della vicedirigenza, all'art. 23-*quinquies*, co. 1, lett. a), n. 2), dopo aver stabilito una consistente riduzione delle posizioni dirigenziali nell'ambito delle Agenzie fiscali, ha previsto che *«per assicurare la funzionalità dell'assetto operativo conseguente alla riduzione dell'organico dirigenziale delle Agenzie fiscali, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed effettivamente soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unità complessive, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una quota non inferiore al 20 per cento, e in ogni caso in misura non superiore a 13,8 milioni di euro, da affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell'area stessa»* (secondo periodo).

Orbene, per quanto rispetto alla contrattazione collettiva, l'art. 23-*quinquies* introduce una disciplina evolutiva delle posizioni organizzative conferite nell'ambito delle Agenzie fiscali, prevedendo che *«l'attribuzione di tali posizioni è disposta secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito sulla base di apposite procedure selettive»* riservate al personale che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nella terza area, rimane il dato della provvisorietà del conferimento dell'incarico di posizione organizzativa, con conseguente "restituzione" del dipendente alle mansioni della qualifica di appartenenza una volta cessato l'incarico.

Per quanto appaia palese che l'art. 23-*quinquies* abbia inteso porre un argine al fenomeno, dilagante all'interno delle Agenzie fiscali, del conferimento degli incarichi dirigenziali in favore di funzionari privi della qualifica dirigenziale - per il quale, lo stesso Consiglio di Stato, a seguito di specifica eccezione proposta da codesta spett.le Federazione, ha sollevato, con ordinanza del 27 novembre 2013, n. 5619, la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che avevano introdotto una disciplina di

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori
via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 – Nola (NA) – Piazzale Clodio, n. 18 – 00195 – Roma
tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52
avvocatomedici@gmail.com – carmine.medici@pecavvocatinola.it

“sanatoria” dei predetti incarichi – appare, comunque, deprecabile la capillare precarizzazione delle funzioni di responsabilità nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, tale da compromettere le garanzie di imparzialità, di buon andamento e continuità dell’organizzazione e dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.

Cordiali saluti

Avv. Carmine Medici